



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



MCMLX

# **REGOLAMENTO**

## **PER IL SERVIZIO DI**

# **TRASPORTO SCOLASTICO**

**Adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 09 ottobre 2013.**

## TITOLO I: FINALITA' E ORGANIZZAZIONE

### Art.1 Finalità

1 L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico rivolto soprattutto ai cittadini residenti. Utenti prioritari di tale servizio sono coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze della loro abitazione.

2 Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa può essere fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n.23/97.

### Art.2 Organizzazione e destinatari del servizio aventi diritto

1. L'organizzazione del servizio di scuolabus è affidata al competente ufficio scuola del Comune.

2. Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nel Comune iscritti alle scuole materne, elementari e medie.

3. Il percorso dei pulmini per tali scuole è istituito annualmente sulla base dell'utenza e dei principi di economicità e di efficienza del servizio.

4. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei posti disponibili sugli scuolabus, sarà redatta una graduatoria, approvata dal responsabile dell'Area Sociale, sulla base della seguente tabella dei criteri e dei relativi punteggi:

<b>criteri</b>	<b>punteggi</b>
2 genitori lavoratori	4
Altri figli nel medesimo plesso	-1
Altri figli in plesso diverso	2
Stato di handicap del minore	5
Genitore portatore di handicap l. 104/1992	4
Distanza dalla scuola maggiore di m. 1.000	1
Frequenziazione scuola fuori ambito	-2
Fruizione del servizio nell'anno precedente	3
Madre in stato di gravidanza alla presentazione della domanda o con altro figlio minore di mesi 12 al 31/05 dell'anno presentazione.	2
Frequenziazione scuola privata	-1

I 4 punti assegnati ai due genitori lavoratori vengono conseguiti anche nei seguenti casi:

- Quando è lavoratore il genitore con il quale l'utente scuolabus abitualmente dimora in caso di separazione o divorzio.
- Quando è lavoratore l'unico genitore vivente o in caso di famiglia monoparentale.

Fino ad un massimo di n. 10 posti sono riservati a bambini segnalati dai servizi sociali del Comune. Qualora siano presentate domande relative a più fratelli, sarà loro attribuito il punteggio massimo conseguito da uno di essi.

A parità di punteggio saranno stabilite priorità secondo in seguenti criteri:

- età minore
- data di protocollazione della domanda

5. non potranno in nessun caso essere effettuate modifiche dei percorsi standard per un numero di bambini inferiore a 3, fatta eccezione per portatori di handicap.

6. E' ammessa deroga ai principi contenuti nel presente articolo nel caso di chiusura di plessi scolastici per situazioni di emergenza dovute a calamità o eventi eccezionali, secondo quanto di volta in volta valutato dall'Amministrazione comunale.

### Art. 3 Eventuale concessione ai non aventi diritto

1. Ai fini di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere, con eccezionale riserva, altri utenti, che risiedano in zone immediatamente limitrofe ai confini comunali, ma iscritti nei nostri istituti scolastici, purché vi siano posti disponibili sui pulmini che percorrono le zone del territorio comunale prossime e purché rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza, senza modificazione alcuna. A tale scopo l'ufficio competente può concludere accordi di collaborazione con i comuni vicini.

#### **Art. 4 Modalità d'iscrizione**

1. Le famiglie interessate al servizio scuolabus dovranno presentare apposita domanda tra l'01 e il 30 aprile di ciascun anno, salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale da comunicarsi con pubblico manifesto. I cambi di residenza o le altre variazioni, vanno tempestivamente comunicati all'ufficio scuola.

2. Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Scuola entro i termini sopra indicati. Con la sottoscrizione, la famiglia s'impegna a rispettare il regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.

3. Se il minore frequenta la scuola materna ed elementare, la famiglia s'impegna con il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata del pulmino al momento del suo rientro da scuola od a comunicare l'eventuale persona delegata.

4. Se il minore frequenta la scuola media la famiglia può autorizzare l'autista e l'assistente a lasciarlo scendere dallo scuolabus alla solita fermata del pulmino, nell'orario di rientro previsto, senza che vi siano persone ad attenderlo.

5. Le eventuali domande pervenute durante l'anno scolastico (nuovi residenti), potranno essere accettate, compatibilmente con le esigenze del servizio, ma non possono dar luogo a mutamenti dei percorsi e degli orari.

#### **Art. 5 Tipologia del servizio**

L'ufficio scuola, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, adegua annualmente i tragitti standard dei pulmini, i punti di raccolta e gli orari in raccordo con quelli scolastici.

#### **Art. 6 Rinuncia o variazione**

1. La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune, in caso contrario la quota andrà, in ogni modo, corrisposta.

2. La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolarissimi, eccezionali e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, al fine di concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

#### **Art. 7 Metodo di determinazione delle contribuzioni**

1. Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri della l. 104/1992 è concesso, ai sensi della medesima, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa. Tale beneficio è concesso anche ai percettori della "indennità di frequenza".

2. A tutti gli altri utenti è richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

3. Per le tariffe non corrisposte, e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza prevista, si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato, con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale ai sensi del R.D.14/4/1910 n.639.

4. Eventuali assenze prolungate dell'alunno, non comportano riduzioni od esoneri sia parziali che totali.

5. Le richieste di esonero dal pagamento del servizio sono valutate sulla base dei criteri economici, definiti nell'apposito regolamento.

6. L'Amministrazione procederà ad accertare, anche a campione, l'autenticità delle dichiarazioni contenute nelle richieste inoltrate,

7. Qualsiasi falsa dichiarazione sarà perseguibile secondo la legge e comporterà la decadenza automatica dal beneficio.

#### **Art. 8 Modalità del servizio del trasporto scolastico**

1. L'orario dei trasporti e gli itinerari sono stabiliti, all'inizio di ogni anno scolastico, dall'Amministrazione Comunale, secondo le disponibilità del servizio stesso e, comunque, compatibilmente con gli orari scolastici. Con apposita circolare, ne verrà data comunicazione agli organi scolastici ed ai genitori.

2. La responsabilità dell'autista e dell'assistente è limitata al trasporto dei bambini, ed alla discesa/salita alla fermata stabilita e sino all'ingresso nel plesso scolastico.

3. In caso d'uscite scolastiche anticipate del personale docente per assemblee sindacali, scioperi parziali od altra causa, non potrà essere assicurato il normale servizio.

4. Ove l'entità delle uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di un'informazione preventiva di almeno 48 ore da parte dei responsabili scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando la priorità alle scuole materna ed elementare.

5. Anche in caso d'uscite anticipate, dovute a motivi straordinari ed urgenti (formazione di ghiaccio sulle strade o d'improvvisi e abbondanti nevicate in orario scolastico) non potrà essere assicurato il normale servizio.

6. I ragazzi saranno prelevati e rilasciati in punti di raccolta e negli orari stabiliti annualmente dall'ufficio scuola di concerto con il comando di Polizia Locale.

7. Per le zone di campagna i punti di raccolta sono individuati esclusivamente sulle strade comunali o provinciali.

## **TITOLO II: NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS**

#### **Art. 9 Automezzo e personale**

1. Il servizio di scuolabus oltre che tramite idoneo mezzo di trasporto in regola con le norme vigenti in materia, è svolto dall'autista e da un qualificato assistente accompagnatore.

2. Lo scuolabus, non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione. La conduzione è strettamente riservata al personale incaricato dal Comune o dalla ditta affidataria del servizio.

3. L'autista, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza e non può affidare ad altri la guida; non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste nel percorso stabilito. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata. Non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario. Inoltre, considerato che l'utenza di servizio è costituita da minori, deve tenere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.

4. L'assistente accompagnatore/trice, controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili, e che nessuno resti in piedi; provvede a controllare la salita sul mezzo all'ingresso della scuola e quindi, alla fermata prevista, farà scendere gli alunni consegnandoli ai genitori o ai delegati, per gli alunni delle materne ed elementari; qualora alla fermata non fosse presente alcuna persona, il bambino sarà consegnato al comando di Polizia Locale.

5. Il passeggero, deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non deve disturbare l'autista o l'assistente, né muoversi dal proprio posto; non deve arrecare danni alla vettura, per i quali sarà chiesto il risarcimento a carico dello stesso o degli aventi causa. Un passeggero che tiene un comportamento scorretto, pericoloso o dannoso, è richiamato dall'accompagnatore, che segnala l'accaduto all'ufficio scuola. Il secondo richiamo causa la sospensione dal servizio, senza rimborso per quanto non usufruito.

6. Qualora tra i passeggeri risulti un alunno disabile con accompagnatore, si provvede a ridurre di un'unità la presenza degli studenti, in modo che uno dei posti sia occupato da quest'ultimo.

### **TITOLO III: ALTRO TRASPORTO**

#### **Art. 10 Trasporto uscite didattiche**

1. All'inizio d'ogni anno scolastico e con verifica nel mese di febbraio, sarà presentato da parte degli organi scolastici, all'Ufficio Scuola del Comune, il calendario delle uscite didattiche, all'interno del territorio; straordinariamente potranno essere accolte in accordo con l'Ufficio Scuola, quelle con particolare rilevanza didattica.
2. Le uscite didattiche effettuate per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale sono gratuite.
3. Il Comune, secondo le disponibilità di bilancio, potrà, annualmente, stabilire un fondo da destinare ad uscite al di fuori dell'ordinario servizio di trasporto.

#### **Art. 11 Trasporto extrascolastico**

Lo scuolabus può essere reso disponibile, solo per i minori in età scolare, su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, in via eccezionale e particolarmente limitata, per trasporto extrascolastico e in ogni caso con la copertura dei costi di servizio.

### **TITOLO IV: NORME FINALI**

#### **Art. 12 Ambiti territoriali**

Ai fini del presente regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nell'articolo 2, il territorio comunale è suddiviso in due ambiti territoriali, individuati come segue.

- a. Centro storico, zona lago e Mole sino a via dei Macinanti compresa.
- b. Territorio comunale a valle, in direzione mare, dell'ambito A.

#### **Art. 13 Normativa di riferimento**

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale ed allo Statuto del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, s'intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili od in contrasto con lo stesso.